



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 30 DEL 01-09-2020

N. 210 del Registro Generale

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.01.2020, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020-2022;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- la propria determinazione Reg.gen n. 59 – del 09.05.2019 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2018 -2020;

Preso atto:

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. I, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. I, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016,

- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. I, co. 236, Legge n. 208/2015;

Dato atto che:

- il Comune di Vallo di Nera ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto al limite previsto dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006;

Richiamati:

- l'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) ed in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, come segue " è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi i posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018"
- i decreti attuativi del 3 settembre 2019 e del 17 marzo 2020, che dettano le regole per l'aumento del fondo nel caso di incremento del personale in servizio, mentre precludono il taglio del fondo per il salario accessorio in caso di diminuzione del personale.
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali

Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
 - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
 - d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
 - e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);

- Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett.

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

Richiamato il successivo comma 4 dell'art.67 CCNL 2016/2018, a mente del quale *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997”*;

Visto:

- l'art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale

beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;*
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”

Tenuto conto che:

- il numero dei dipendenti in servizio escluso il personale assunto ai sensi del D.L. 189/2016 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto in attuazione dell'art.33 c.21 DL 34/2019 convertito nella L.58/2019, il fondo e il limite di cui all'art.23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro capite riferito al 2018;
- l'importo del limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 esposto come somma di fondo per la contrattazione integrativa, poste a bilancio destinate alle P.O. compensi lavoro straordinario si attesta in € 65.165,33;

Viste:

- la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

- la Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali, che in parola, recita “in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti

ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”.

Preso atto della delibera delle Sezioni della Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 221/2018/QMIG nella quale si specifica che *“Questa stessa Sezione ritiene di dover ribadire l’orientamento già manifestato in materia. Si richiama, in primo luogo, la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell’esprimere parere favorevole all’ipotesi del Contratto in esame, hanno dato “atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corregge all’Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica.”*;

Visto l’allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

Tenuto conto che per l’anno 2019 non è stata effettuata la valutazione della performance organizzativa ed individuale e conseguentemente non essendo stati ancora attribuiti i relativi compensi, le eventuali economie che ne deriveranno andranno ad incrementare il fondo 2020 che sarà oggetto di rideterminazione;

Visto il T.U.E.L.;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di costituire** il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l’allegato schema di costituzione (allegato “A”);
2. **di dare atto** che il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 risulta quantificato complessivamente in € 33.642,91 dando atto che lo stesso rientra nei limiti previsti dall’art. 23 co. 2 del Dlgs n. 75 del 25/5/2017, importo al netto del valore destinato alle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 67 comma 2 lett. a);
3. **di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressione economiche) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati e saranno erogati in corso d’anno ed il cui importo pari ad € 10.724,92- è stato impegnato nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risulta stanziata;
4. **di provvedere** con il presente atto ad impegnare le restanti somme da destinare per le finalità previste dall’art.68 comma 2 CCNL 2016/2018, pari ad € 9.334,19 al netto dei compensi destinati a particolari incentivi (tecnici) e dei compensi per il personale “Sisma” i cui impegni vengono imputati agli specifici capitoli del Bilancio 2020-2022, che offrono adeguata disponibilità;
5. **di dare, altresì, atto** che l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi, dottrinali o giurisprudenziali che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
6. **di quantificare** le risorse in €. 2.023,33 per la retribuzione del lavoro straordinario per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999

COMUNE DI VALLO DI NERA

7. **di comunicare** il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale e al Revisore dei conti;
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to MARIKA AIELLI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04-11-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 04-11-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 04-11-2020

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI